

LE PROFESSIONI NEL SOCIALE

CARCERE

Giuseppe Melchiorre Napoli

RIEDUCARE LA PERSONA CONDANNATA

Idee per una teoria generale
del percorso rieducativo nella fase
esecutiva delle pene



FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

Collana Le professioni nel sociale

Coordinata da Alberto Giasanti

Le grandi trasformazioni sociali e istituzionali che caratterizzano la società contemporanea si riflettono sul sistema dei servizi e sulla formazione professionale degli operatori.

In particolare il diverso rapporto tra istituzioni pubbliche ed iniziativa privata, il sorgere di nuove professionalità ed il fenomeno sempre più diffuso dell'associazionismo, l'ampliarsi delle attività del privato sociale e il diverso ruolo che stanno assumendo le comunità locali, richiedono risposte articolate e flessibili alle questioni sociali emergenti.

La collana si articola per aree tematiche e si prefigge, come obiettivi, di fornire agli operatori in formazione adeguati strumenti didattici e metodologici in grado di comprendere il mutamento della società e dei servizi e di valorizzare le competenze professionali degli operatori che già lavorano per un migliore rapporto tra cultura dei servizi e aspettative dei cittadini utenti.

Referenti per area tematica:

Carcere: *Alberto Giasanti*

Cooperazione e sviluppo internazionale: *Luciano Carrino*

Interculture: *Ida Castiglioni*

Lavori di cura: *Carla Facchini*

Minori: *Susanna Galli*

Narrazioni: *Paolo Jedlowski*

Politiche sociali: *Franca Olivetti Manoukian*

Salute mentale e servizi: *Maria Zirilli*

I titoli della collana *Le professioni nel sociale* sono sottoposti a doppio referaggio anonimo.

Area tematica: Carcere

L'idea di lavorare a più livelli sul carcere nasce dalla pluriennale e innovativa esperienza dell'Università di Milano-Bicocca dentro la Casa di Reclusione di Milano-Opera attraverso la partecipazione di studenti e studentesse e di persone detenute, italiane e straniere, a due corsi universitari, sviluppando, in tutti i partecipanti, percorsi umani di grande significato. Un'esperienza che mostra i vantaggi per il territorio quando si attivano percorsi condivisi costruendo ponti tra *dentro*, il carcere, e *fuori*, la società civile.

Esportare l'esperienza di Milano-Opera in tante altre carceri come in tante altre università e luoghi del vivere quotidiano significa proporre un modello sperimentale di mediazione e inclusione sociale come occasione per rivedere gli interventi negli Istituti penitenziari, spostando l'approccio sul piano della relazione, della partecipazione e della fiducia. Si deve quindi guardare al carcere non solo come luogo di privazione, ma anche come luogo, se opportunamente rivisitato, dove sperimentare modalità di mediazione, riparazione, ricostruzione e rinascita.

Il lemma *Carcere* ospiterà contributi – individuali e collettivi – di operatori, ricercatori, detenuti ma anche di chi, a vario titolo, ha fatto esperienza del carcere.

Giuseppe Melchiorre Napoli

RIEDUCARE LA PERSONA CONDANNATA

Idee per una teoria generale
del percorso rieducativo nella fase
esecutiva delle pene

FrancoAngeli

Isbn: 9788835177739

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza
d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it*

A Sofia

“Se gettiamo per terra un cristallo, questo si frantuma, ma non in modo arbitrario, si spacca secondo le sue linee di sfaldatura in pezzi i cui contorni, benché invisibili, erano tuttavia determinati in precedenza dalla struttura del cristallo”.

Sigmund Freud

Indice

Prefazione , di <i>Arturo Capone</i>	pag.	11
Introduzione. La finalità rieducativa delle pene, tra certezze e zone d'ombra	»	15
1. Le certezze da consolidare: il fondamentale rilievo assunto dalla finalità rieducativa delle pene	»	15
2. Le zone d'ombra da lumeggiare: le caratteristiche e le finalità del percorso rieducativo nella fase esecutiva delle pene	»	17
1. Esecuzione delle pene e percorso di tipo rieducativo	»	23
1. L'indagine sulla personalità dell'autore del reato: dal processo penale alla fase esecutiva delle pene	»	23
2. Il modello circolare, con finalità propulsiva, di percorso di tipo rieducativo	»	28
3. Le ragioni dell'uso del vocabolario della psicologia del senso comune	»	30
2. Il presupposto scientifico del percorso rieducativo: la tendenziale e limitata dinamicità delle caratteristiche della personalità dell'individuo adulto	»	34
1. Premessa. La necessaria finalità rieducativa della pena e la tesi secondo la quale la personalità del condannato è sempre aperta alla prospettiva del cambiamento	»	34

2. Staticità e dinamicità delle caratteristiche della personalità	pag.	35
3. Caratteristiche della personalità e decisioni esistenziali	»	47
4. Avviare un “piano della vita”: riflessività, trascendimento e decisione “di far in modo che” sia realizzato ciò che si sa di preferire	»	53
5. Il contesto della decisione esistenziale e i fattori di tipo costitutivo, causale e circostanziale	»	67
6. Rispondere di una decisione esistenziale	»	71
7. L’efficacia causale della decisione esistenziale quale intenzione cosciente	»	82
8. Conclusioni. Le decisioni esistenziali tra caratteristiche della personalità e identità	»	89
3. Il modello circolare di percorso rieducativo: la riflessione critica sui motivi della decisione di commettere il reato	»	96
1. Premessa. Il modello circolare di percorso rieducativo	»	96
2. Teorie scientifiche sulla personalità	»	97
3. La decisione di commettere il reato come espressione delle caratteristiche della personalità del condannato	»	118
4. La riflessione critica sui motivi della decisione di commettere il reato e sulle conseguenze della condotta delittuosa	»	144
5. La riflessione critica sui motivi della decisione di commettere un reato che consiste in una esperienza della vita ‘trasformativa’	»	158
6. Conclusioni. La funzione ‘programmatica’ della rivisitazione critica del proprio passato	»	164
4. La finalità propulsiva del percorso rieducativo: il riorientamento esistenziale e la rimodulazione delle caratteristiche della personalità dell’autore del reato	»	171
1. Premessa. La fase propulsiva del percorso rieducativo	»	171

2. La decisione di riorientare l'esistenza, tra ragioni, desiderio e vincoli di razionalità pratica	pag.	179
3. L'innescò e il motore della decisione di riorientamento esistenziale: il desiderio autentico di cambiare	»	188
4. Coerenza, effettività e continuità nel tempo dell'intenzione di riorientare la vita	»	195
5. Comportamenti rivelatori dell'intenzione (coerente, effettiva e stabile) di "far in modo che" si realizzi l'interesse primario al riorientamento esistenziale	»	198
6. Il percorso rieducativo: dai giudizi diagnostici ai giudizi di prognosi	»	206
7. Conclusioni. Il percorso rieducativo e il ruolo della società civile	»	213
Conclusioni. La pena-progetto/percorso rieducativo e i limiti di attuazione pratica	»	218
1. La pena-progetto/percorso rieducativo	»	218
2. I limiti derivanti dalla natura stessa del percorso rieducativo	»	223
3. I limiti di attuazione pratica del percorso rieducativo	»	228
Bibliografia	»	233

Prefazione

di *Arturo Capone**

Dal punto di vista del diritto tutto sembra in ordine. La rieducazione è indicata dall'art. 27, comma 3, Cost. quale obiettivo della sanzione penale. La Corte costituzionale ha chiarito che, nel momento in cui il legislatore decide di incriminare una certa condotta, tale obiettivo deve essere sempre tenuto presente. La legge sull'ordinamento penitenziario spiega che la rieducazione si persegue attraverso l'opera di un'*équipe* di professionisti, i quali prima si dedicano all'osservazione della personalità del condannato e poi predispongono un programma individualizzato di trattamento. Questo programma poggia essenzialmente da un lato su quelli che la stessa legge chiama elementi del trattamento (rapporti con la famiglia, istruzione, lavoro, etc.), che dovrebbero essere proposti e garantiti dagli istituti penitenziari; dall'altro sulla progressiva sperimentazione di contatti con l'esterno.

Eppure la crisi dell'ideale rieducativo sembra ormai inarrestabile, su tutti i piani. Sul piano della legittimità politica, perché si mette in luce che, dietro l'umanitarismo paternalista che aleggia a sostegno della rieducazione, si nasconde in realtà un progetto autoritario di manomissione delle coscienze. Sul piano concettuale perché l'obiettivo della rieducazione può essere declinato in mille modi diversi: conformità alla legge, adesione ai valori dell'ordinamento, recupero delle carenze educative, sociali ed economiche che hanno contraddistinto il contesto nel quale si è verificata la condotta criminosa, etc. Sul piano pratico, perché, qualunque sia la declinazione preferita, è contraddittorio immaginare che il luogo nel quale l'obiettivo della rieducazione vada perseguito sia il carcere, nel quale il condannato vive in genere una spaventosa esperienza di annullamento dell'identità e di sradicamento sociale. Sul piano amministrativo, perché ciò che si dovrebbe fare nella maggior parte dei casi non si può fare: mancano gli spazi, mancano le risorse, manca il personale. Gli operatori più coscienti, invece di

* Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi 'Mediterranea' di Reggio Calabria.

fantasticare sul futuro del reo, spesso non possono far altro che cercare di scongiurare nel presente gli effetti più comuni che la disumanità del carcere comporta: rafforzamento della scelta criminale e disgregazione della personalità. Emblematico, in questi ultimi anni, è il numero di unità di personale della polizia penitenziaria che devono essere destinati al piantonamento di detenuti “a rischio” per impedire che si suicidino.

Una delle possibili ragioni di questa crisi multilivello sta forse nel fatto che il tema della rieducazione del condannato soffre di un insufficiente approfondimento scientifico. A ben guardare, non è nemmeno chiaro quale sia esattamente il campo del sapere nel quale si colloca a livello teorico. Qual è insomma il settore scientifico disciplinare che studia i processi evolutivi degli adulti autori di reato? Se si scorrono le materie che appartengono ai piani di studio dei corsi di laurea da cui in genere provengono gli operatori, si trova ben poco, e comunque senza uno specifico riferimento alla realtà dell'esecuzione della pena (le cui peculiarità invece impediscono di trasferire acriticamente persino i concetti base). Nel carcere, non a caso, ci si occupa di rieducazione in *équipe*, in modo da favorire un sostegno reciproco tra le varie competenze. Ma interdisciplinarietà non significa giustapposizione di saperi separati: anche in relazione al tema della rieducazione del condannato, questi saperi, integrandosi, devono concorrere a definire unitariamente, a livello scientifico, fondamenti teorici e metodi d'indagine. L'impressione insomma è che il tema, che pure ha evidenti implicazioni filosofiche, politiche, psicologiche, sociali, etc., e dovrebbe perciò avere un grandissimo rilievo nell'ambito delle scienze dell'uomo, forse proprio per la sua enorme rilevanza politica e giuridica, sia stato relegato in una periferia del sapere, forse anch'esso confinato dietro le mura del carcere e affidato ai pratici, senza che costoro abbiano a disposizione una seria letteratura scientifica (fatta eccezione per qualche testo spesso meramente riepilogativo della disciplina vigente), per orientarsi loro stessi, prima di provare a riorientare altri.

Il libro di G.M. Napoli ha invece l'ambizione di tracciare le coordinate teoriche entro le quali può collocarsi il sostegno a un percorso di rieducazione e di definire i suoi obiettivi. L'opera si divide idealmente in due parti. La prima affronta un problema di fondo che qualsiasi serio discorso sulla rieducazione non può evitare: entro che limiti, dati i condizionamenti genetici, neurologici, psicologici e ambientali che operano su ciascun individuo, è possibile orientare il proprio percorso di vita? È evidente infatti che una simile domanda mette in gioco sia la questione della responsabilità per le nostre azioni, sia quella della possibilità di innescare prospettive di cambiamento personale. La risposta di Napoli, meticolosamente argomentata sulla base dell'esame di una vasta letteratura filosofica e scientifica, è che, rispetto ai condizionamenti, esiste sempre la possibilità di un piccolo scar-

to, spesso avviato in occasioni delle c.d. decisioni esistenziali; queste, infatti, aprono un nuovo scenario, anch'esso condizionante, che retroagisce anch'esso sui processi di definizione della personalità.

Con riferimento specifico alla scelta criminale, l'autore ritiene che, al momento della commissione del reato, il reo, per effetto della sua storia (cioè dei condizionamenti che hanno condotto all'edificazione di una certa struttura di personalità), non poteva che scegliere di commetterlo; egli però, con le sue decisioni consapevoli ancorché predeterminate, ha contribuito a costruire il proprio percorso che l'ha condotto fino a quel punto. Questa possibilità di avere consapevolezza della direzione impressa alla propria vita, che fonda da un lato la responsabilità, è la stessa che, dall'altro, consente, sia pure negli angusti limiti già evidenziati, un cambiamento.

È qui che incomincia la seconda parte del lavoro, nella quale, a partire dai risultati conseguiti nella prima, si propone, per l'opera di rieducazione, un obiettivo di carattere generale: si tratta, alla luce del reato commesso, di consentire al condannato una maggiore consapevolezza del proprio percorso di vita, portando alla luce condizionamenti e decisioni esistenziali che l'hanno contraddistinto, e di offrirgli la possibilità psicologica e materiale, che sta poi allo stesso condannato cogliere o meno, di un riorientamento esistenziale.

Questo obiettivo può essere perseguito in tre tempi. Il primo è quello del colloquio con il reo, diretto a conoscere quali sono le ragioni contingenti che hanno determinato la condotta. Il secondo è quello dell'osservazione, diretta a comprendere se e in che termini il reato commesso può considerarsi espressione della personalità del suo autore. Il terzo si articola in due sottofasi. In primo luogo occorre aiutare il condannato ad avere accesso autentico alla sua stessa biografia, decostruendo false credenze e autoinganni, portando ad emersione le reali dinamiche del suo vissuto, in modo che possa comprendere la linea di continuità tra la propria personalità e il reato. Si tratta perciò non già di condurre il reo al ripudio della propria condotta criminosa, ma, in un certo senso all'opposto, a riappropriarsene, riconoscendola come il frutto del proprio modo di essere. In questo senso si può parlare di revisione critica: non come abiura, bensì come distanziamento da sé stessi, nella prospettiva di una maggiore consapevolezza. È in questo momento che, eventualmente, se il condannato, rivisitando criticamente la propria storia, al netto dei condizionamenti che l'hanno contraddistinta, incomincia a ritenere che avrebbe complessivamente preferito per sé qualcosa di diverso, può nascere un desiderio di cambiamento. Anche il desiderio di cambiamento costituisce il motore di una decisione esistenziale, che tuttavia, per operare davvero come effetto e come causa di un riorientamento, ha bisogno di un *facere*, di tradursi in esperienza vissuta. Qui perciò risulta indispensabile la disponibilità della società nel suo insieme a interagire po-

sitivamente con la fase dell'esecuzione della pena per offrire, siglando così il patto rieducativo con il condannato, reali opportunità di reinserimento.

Il percorso appena descritto può dare luogo a una manipolazione della coscienza dell'individuo funzionale all'imposizione di un'etica di Stato? Il rischio concreto, naturalmente c'è sempre, ma la prospettiva psicologica che nell'opera di Napoli costituisce in larghissima misura la base di tale percorso, finalizzato non a imporre una scelta ma a favorire una maggiore consapevolezza del contesto personale e sociale entro il quale essa si colloca, dovrebbe scongiurarlo. Forse, per evitare di avvicinarsi al concetto di revisione critica con eccessivi timori, bisogna prendere le distanze da una rappresentazione del reato come qualcosa che, sia pure esecrato dalla società, costituisce l'oggetto del "desiderio" del reo, se non addirittura la rivendicazione di un proprio sistema di valori alternativo, che beneficia di una certa continuità culturale: nel cattolicesimo, che restituisce spesso una concezione morbosamente attraente del male; nel liberalismo ottocentesco, che vede nel reato lo strumento per conseguire un'utilità (per cui la pena deve operare come deterrente); nelle dottrine politiche rivoluzionarie, che tendono a interpretare il reato come il sintomo di una reazione individuale all'oppressione sociale. Non c'è dubbio che qualche volta ciascuna di queste rappresentazioni può avere un fondamento di verità; molto spesso però il reato, anche per il reo che l'ha commesso, è comunque una tragedia personale che si inserisce in un contesto tragico; un destino al quale in molti, retrospettivamente, vorrebbe avere avuto la possibilità di sottrarsi.

Definiti presupposti e obiettivi della rieducazione, l'autore si interroga sia pure brevemente sulla congruenza del sistema normativo e amministrativo che governa l'esecuzione della pena. Suggestisce ad esempio, invertendo la prospettiva più consueta, che la previsione di un fatto come reato dovrebbe dipendere *ex ante* dalla valutazione di un bisogno rieducativo; dubita della compatibilità dell'attuale sistema penitenziario, caratterizzato dall'ossessione securitaria, con tale scopo; ribadisce che l'offerta di sostenere con adeguate opportunità la scelta di riorientamento esistenziale del condannato deve costituire l'impegno di tutta la società civile.

La lettura è impegnativa, come tutte quelle che assumono l'onere di argomentare con accuratezza, sulla base dell'esame della letteratura scientifica, ogni affermazione, ma non è settoriale. Come scrive Napoli nelle prime pagine, in gioco sono questioni fondamentali relative alla nostra natura di esseri umani, che vengono affrontate alla luce di uno specifico ambito, qual è quello dell'esecuzione della pena. L'indagine sui meccanismi di costruzione dei destini individuali e sulla possibilità che una revisione critica offra possibilità di riorientamento esistenziale riguarda chiunque, non solo chi è stato condannato per un reato.

Introduzione. La finalità rieducativa delle pene, tra certezze e zone d'ombra

Sommario: 1. Le certezze da consolidare: il fondamentale rilievo assunto dalla finalità rieducativa delle pene. – 2. Le zone d'ombra da lumeggiare: le caratteristiche e le finalità del percorso rieducativo nella fase esecutiva delle pene.

1. Le certezze da consolidare: il fondamentale rilievo assunto dalla finalità rieducativa delle pene

Fiumi d'inchiostro sono stati versati per articolare teorie che ambivano a depurare la pena giuridica della sua irrazionale e violenta natura vendicativa, o da quella, più razionale, meramente retributiva, e a giustificarne l'utilità, riconoscendole anche (secondo le "teorie eclettiche") o soltanto (secondo le "teorie pure") la finalità rieducativa della persona condannata.

Tuttavia, in un saggio pubblicato nel 1983, Massimo Pavarini segnalava il concreto fallimento di questi tentativi, e, dopo averne passato criticamente in rassegna idee e prassi, concludeva proponendo di "smascherare definitivamente la pena", di "lasciarla nuda, perché a tutti potesse mostrare il volto osceno della giustizia penale". La forza di questa proposta sarebbe stata in questo: "vedere il diritto di punire come violenza non altrimenti comprensibile che per ragioni sottratte alla ragione; sapere che l'unico compito della ragione è quello di determinare costantemente i limiti di quel potere e non certo di giustificarne o idealizzarne gli scopi". Una pena costantemente svergognata, infatti, sarebbe stata "sempre e comunque più tollerabile". Mantenere la pena in uno stato di manifesta assenza di giustificazione, pertanto, avrebbe significato "minacciare costantemente il diritto penale di possibili crisi di legittimazione" E sarebbe stato questo "l'antidoto migliore" a ogni involuzione o dilatazione dello stesso: "esiti sempre incombenti e storicamente verificatisi tutte le volte che il diritto penale è riuscito a giustificarsi come utile" (Pavarini, 1983, p. 32).

Sette anni dopo il saggio di Pavarini, però, la Corte costituzionale italiana, portando a compimento una più che ventennale elaborazione giurisprudenziale, riaffermava che soltanto una pena rivolta principalmente alla rieducazione della persona condannata potesse dirsi conforme al dettato costituzionale. La Corte prendeva apertamente le distanze dalla sua stessa precedente giurisprudenza (e dalla dottrina imperante nei primi anni di avvento della Costituzione) che limitava il finalismo rieducativo soltanto alla concreta esecuzione della pena, in tal modo marginalizzandosi e riducendosi la portata del *novum* contenuto nell'art. 27, comma 3, Cost. Secondo la Consulta, infatti, sebbene le pene presentino profili di indubbia afflittività e retributività, che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali esse cesserebbero di essere tali, e sebbene i valori dell'intimidazione, della reintegrazione e della difesa sociale abbiano anch'essi un fondamento costituzionale, cionondimeno nessuna caratteristica della pena e nessun valore di rilievo costituzionale autorizzerebbero "il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione". Se la finalizzazione della pena venisse orientata verso quei caratteri e quei valori, "anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione". Ed è proprio "per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena" (Corte cost., sent. 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313).

Del resto, l'esperienza dimostrerebbe che la necessità costituzionale della finalità rieducativa, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita alla sola fase esecutiva, indicherebbe "invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue". Se così non fosse e si limitasse la finalità rieducativa alla sola fase esecutiva, si rischierebbe la grave compromissione di tale finalità, "ogniquale volta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto". Per tale ragione, il precetto di cui all'art. 27, comma 3, Cost. deve valere "tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie" (*ibid.*).

Questa impostazione del tema della finalità rieducativa delle pene, dopo alcuni iniziali tentennamenti e i successivi aggiustamenti, è giunta sino ai nostri giorni, trovando l'incondizionato sostegno della dottrina maggiorita-

ria, che peraltro rileva – al pari della Consulta – come il paradigma rieducativo appartenga, oramai da tempo, al patrimonio della cultura giuridica europea¹. La rieducazione, dunque, sembra avere stabilmente assunto fondamentale rilievo sia come principio costituzionale/convenzionale di politica legislativa e come principio “di valenza interpretativo-applicativa in sede giurisdizionale”, sia come irrinunciabile “obiettivo politico-amministrativo che spetta al potere esecutivo e agli organi dell’esecuzione penale perseguire e implementare”, sia, infine, come diritto della persona condannata di ricevere, nel corso dell’esecuzione della pena, un’adeguata proposta di interventi rivolti al suo reinserimento sociale e di “vedersi riconosciuti i progressi compiuti lungo il percorso rieducativo” (Fiandaca, 2024, pp. 91-92). L’obiettivo programmatico della rieducazione, però, non si traduce, in modo automatico, in realtà, per il solo fatto di essere posto da una norma costituzionale: la rieducazione come progetto, come offerta di opportunità alla persona condannata, pretende “un sforzo e un investimento costante da parte degli apparati statuali” e dell’intera comunità sociale (Mongillo, 2024, p. 6).

2. Le zone d’ombra da lumeggiare: le caratteristiche e le finalità del percorso rieducativo nella fase esecutiva delle pene

Nonostante i sicuri approdi interpretativi ai quali si è pervenuti nella giurisprudenza e in dottrina, rimane un profilo non lumeggiato dall’elaborazione teorica. Non è ancora chiaro, infatti, in cosa debba consistere, in concreto e nel dettaglio, quel percorso rieducativo da proporre alla persona condannata, in vista del quale la specie e la durata della sanzione devono essere calibrate (in sede normativa e in quella applicativa) alle necessità del soggetto. Del resto, le poche, scarse e non univoche disposizioni normative che il codice penale italiano, la legge sull’ordinamento penitenziario, il relativo regolamento di esecuzione e la legge in materia di pene sostitutive dedicano al percorso rieducativo nella fase esecutiva costituiscono basi assai instabili sulle quali poggiare una solida teoria della struttura e delle finalità di tale percorso.

In un simile contesto, sembrerebbe possibile soltanto un’indagine criti-

¹ Non va trascurata, tuttavia, la tendenza di ampi settori della dottrina, in special modo di lingua tedesca, per lo più sostenitrice della prevenzione generale positiva, “ad accantonare la risocializzazione come ambizione velleitaria o addirittura fuorviante – da relegare, comunque, nella fase esecutiva della pena” (Nisco, 2024(b), p. 161).

ca, rivolta unicamente a far emergere ciò che la rieducazione della persona condannata dovrebbe non essere. Così, dovrebbe escludersi che il percorso rieducativo miri a far in modo che la persona condannata sia “normalizzata” al rispetto dei valori socialmente dominanti; in alcun modo, cioè, sarebbe ammissibile l’impiego del potere punitivo al fine di imporre, in via coercitiva, l’interiorizzazione “di determinate concezioni morali al posto di altre, con conseguente violazione della libertà di coscienza e della dignità” dell’autore del reato. Irraggiungibile, poi, apparirebbe l’obiettivo di far conseguire alla persona condannata una libera autonomia individuale, affrancandola da tutti quei fattori strutturali (sociali, culturali etc.) che hanno determinato la sua decisione di commettere il reato (Pavarini, p. 22). Riduttivo, infine, apparirebbe limitare il percorso rieducativo all’obiettivo del mero rispetto, sia pure formale, delle norme penali, in quanto, limitando in tal modo la rieducazione, si rinunciarebbe “a una duratura stabilità del comportamento conforme del condannato, perché senza infrastruttura etica l’impegno special-preventivo si trasformerebbe in una semplice induzione alla simulazione” (ivi, p. 21). D’altra parte, se si considerano le reali dinamiche dei meccanismi psicologici, emerge come sia frutto di un mero approccio intellettualistico l’idea di ridurre la rieducazione alla sola acquisizione della capacità di rispettare la legalità esteriore, senza che ciò presupponga, in qualche modo e in qualche misura, “un riorientamento non superficiale della complessiva personalità dell’autore del reato” (Fiandaca, 2023, p. 144).

Se è indubbia la natura polisemica del termine rieducazione, che riflette un concetto indeterminato, non potendosi occultare la difficoltà di definire, con precisione, le caratteristiche e le finalità del percorso rieducativo nella fase esecutiva della pena (Coppola, Martufi, 2024, p. 1 ss.), è altrettanto certo che questa difficoltà non deve condurre alla rassegnata consapevolezza che, nel loro concreto dispiegarsi, i dispositivi punitivi appaiono privi di una seria giustificazione teleologica. Non ci si può rassegnare a un atteggiamento ‘agnostico’, in quanto un simile approccio “non sarebbe in grado di dare alcuna risposta politica e giuridica sul *perché* si punisce, sul *perché* sia costituzionalmente legittimo limitare i beni della persona per finalità presunte come opache e imperscrutabili” (Civello, 2024, p. 13).

In effetti, pur non dovendosi mascherare “il volto oscuro della giustizia penale”, e pur dovendo rimanere sempre attenti a vagliare criticamente il superamento di quegli invalicabili limiti che devono contenere il potere punitivo, rimane il dato che una pena ‘utile’, rivolta principalmente alla rieducazione della persona condannata, risponde maggiormente a un preciso e inderogabile dovere che incombe sullo Stato (in ogni sua articolazione) e

sull'intera società civile, vale a dire il dovere di garantire a ogni individuo quelle opportunità educative e assistenziali, o comunque di pieno sviluppo e di miglioramento della sua personalità, che gli sono state negate prima della condanna e dell'esecuzione della pena. Adempiere questo dovere significa porre rimedio, nei limiti in cui ciò sia naturalmente possibile, al pregiudizio in precedenza arrecato al positivo sviluppo della personalità dell'individuo, rimuovendo gli ostacoli che gli hanno impedito di soddisfare quel naturale desiderio di benessere e di piena realizzazione del sé. L'offerta rieducativa, pertanto, non deve essere limitata agli autori di reato socialmente svantaggiati o emarginati, nell'unica prospettiva di rimuovere i loro deficit di socializzazione primaria, ma riguarda anche le persone dotate di un buon livello di istruzione e che appaiono socialmente ben inserite (si pensi, ad esempio, ai cosiddetti "colletti bianchi", autori di reati contro la pubblica amministrazione, di reati di natura economico-finanziaria, di reati di natura ambientale etc.). Anche questi ultimi, infatti, ancorché dispongano di maggiori risorse economiche, culturali e socio-relazionali, mostrano profili personali che giustificano la proposta di percorsi rieducativi idonei a promuoverne il positivo sviluppo e un miglioramento "non superficiali e stabili nel tempo". Sarà, quindi, la diversa tipologia di pene e la 'personalizzazione' dei percorsi che dovrà consentire di adattare, in concreto, la proposta rieducativa agli specifici bisogni dell'individuo, relativi ai diversi ambiti e alle diverse dimensioni della sua vita².

In questo modo, d'altronde, il percorso rieducativo proposto alla persona condannata si conforma a quelle che sono le capacità tipiche – sebbene concretamente possedute con graduazioni differenti – di ogni essere umano. Si tratta, innanzitutto, delle capacità di riflessività e di trascendimento dell'esistente, che consentono all'individuo di rivisitare, in modo quanto più onesto e critico, il suo passato, di acquisire consapevolezza su ciò che egli è diventato, nonché di essere sempre sensibile a nuove convinzioni ri-

² È ovvio che non si intende sostenere l'idea secondo cui tutti gli autori di reato necessitano, sempre e comunque, di essere coinvolti in percorsi rieducativi. È ben possibile, infatti, che le caratteristiche della personalità dell'autore del fatto-reato, le modalità e la non abitualità della condotta illecita, la tenuità dell'offesa arrecata ai beni tutelati dalla norma penale, i comportamenti successivi al fatto-reato etc., rivelino come l'individuo non esprima bisogni personali tali da richiedere interventi in un'ottica rieducativa. In tali casi, in cui la condotta illecita non manifesti alcuna concreta carenza di socializzazione o di educazione del suo autore, il legislatore, legittimamente e ragionevolmente, potrebbe attribuire al giudice il potere di non pronunciare la sentenza di condanna e, quindi, di non irrogare all'autore del fatto illecito alcuna pena, oppure il potere di condannare e di irrogare la pena, sospendendo però l'esecuzione di quest'ultima (in alcuni ordinamenti giuridici, peraltro, è anche previsto che, per alcuni reati, il giudice, nel pronunciare la condanna, si astenga dall'irrogare la pena).

guardo a se stesso e alla realtà esterna, alla forza di persuasione di nuove ragioni per agire o per astenersi dall'azione e a quella di attrazione di nuovi desideri. Si tratta, inoltre, della fondamentale capacità di prendere decisioni consapevoli; capacità che consente all'individuo "di far in modo che" siano avviati nuovi "piani di vita" in grado di riorientare l'esistenza, al fine di raggiungere uno stato futuro di maggior benessere personale, e di determinare – entro i limiti che saranno meglio definiti nelle pagine seguenti – una positiva evoluzione della sua personalità verso schemi di disposizioni alla percezione, alla valutazione e alla motivazione, che lo orientino, costantemente e nelle diverse situazioni, a tenere comportamenti socialmente tollerabili, in quanto non dannosi per gli altri o per la comunità.

È possibile, quindi, tracciare le caratteristiche e le finalità di un percorso rieducativo, soltanto se si ha contezza di quale siano le capacità e i limiti tipici di ogni essere umano, nonché di quali siano le insopprimibili e irrinunciabili esigenze di protezione della dignità di ogni persona e di promozione del suo sviluppo. Capovolgendo la prospettiva di analisi, potrebbe anche dirsi che questioni fondamentali relative alla nostra natura di esseri umani possono essere affrontate interrogando uno specifico e concreto ambito di esperienza, che è quello dell'esecuzione della pena conseguente alla condanna per un reato. Si tratta di un settore particolare dell'esperienza giuridica, che assume un significato paradigmatico in seno alle questioni concernenti le nostre capacità e i nostri limiti, perché segnato dall'insopprimibile 'drammaticità' del poter rivisitare criticamente e render conto delle passate decisioni, anche di quelle che hanno avviato esperienze di vita 'trasformative', e del potersi aprire alla prospettiva futura di un riorientamento esistenziale. La fase esecutiva della pena, quindi, diviene luogo privilegiato di riflessione e, in un certo qual modo, strategico. Tuttavia, si interroga uno specifico frammento della realtà, ma la pretesa è quella di svelare il generale dispiegarsi dei caratteri tipici della nostra natura. Circoscrivendo però l'indagine a uno specifico ambito dell'esperienza umana, è possibile dare maggiore concretezza alla dinamica esistenziale, senza rimanere impelagati nell'impervio confronto con concetti del tutto astratti.

Insomma, ricapovolgendo la prospettiva di analisi, è possibile affermare che, al fine di delineare i tratti caratteristici e le finalità di un percorso di tipo rieducativo, è innanzitutto necessario stabilire quali siano le reali capacità e i limiti che contraddistinguono ogni essere umano, in quanto, anche nella fase esecutiva della pena, *ad impossibilia nemo tenetur*, ed è poi indispensabile fissare gli invalicabili limiti, posti a protezione della dignità di ogni individuo, che nessuna tipologia di intervento rieducativo può legittimamente oltrepassare. Tenuto conto di questa necessaria simmetria, lo stu-

dio mira a definire un modello generale di percorso di tipo rieducativo adattabile a ogni tipologia di pena finalizzata, prioritariamente, alla rieducazione dell'autore del reato. Soltanto dopo aver definito un siffatto modello generale, sarà possibile “smascherare definitivamente la pena”, dal momento che, se la concreta esecuzione di essa – a causa della sua ontologica incompatibilità con lo scopo della risocializzazione del reo o dei limiti derivanti da una carente disciplina normativa, oppure a causa di una endemica prassi distorta che la renda del tutto inidonea a perseguire l'obiettivo costituzionalmente prestabilito – non consente di attuare il modello proposto, allora questa tipologia di pena dovrebbe realisticamente considerarsi non finalizzata alla rieducazione della persona condannata.

Nel delineare un modello generale di percorso rieducativo, si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, secondo cui la necessaria e fondamentale finalità rieducativa delle pene, da un lato, è coerente con l'assunto per il quale “la personalità del condannato non resta segnata irrimediabilmente dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile, ma continua a essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”; dall'altro lato, implica l'impegno dell'autore del reato nell'intraprendere un cammino di revisione critica del suo passato e di ricostruzione della sua personalità, “in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile” (Corte cost., sent. 21 giugno 2018, n. 149). Queste affermazioni saranno riprese nelle premesse dei prossimi capitoli, dato che, in primo luogo, ci si chiederà se corrisponda al vero l'assunto secondo il quale la personalità del condannato “continua a essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”; poi, si individueranno i diversi momenti che connotano il cammino di revisione critica del passato, proponendosi un modello circolare di percorso rieducativo; infine, si analizzerà la fase propulsiva di tale percorso, rivolta, per l'appunto, alla modulazione di talune caratteristiche della personalità del condannato, “in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali”.

Negli ultimi anni, al paradigma rieducativo tipico della giustizia punitiva si è affiancato un concorrente paradigma riparatorio. Quest'ultimo modello, consentendo di guardare ai fatti di reato da un'angolazione che ne coglie e valorizza “la sostanza di accadimenti che incidono sulla dimensione” relazionale ed esistenziale degli individui, si esprime in una idea di giustizia il cui obiettivo è quello di recuperare e ricostituire le relazioni interpersonali e i legami comunitari spezzati dalla condotta criminosa. Nell'intento originario dei suoi fautori, il modello riparatorio non avrebbe dovuto combinarsi con le pene, ponendosi come “alternativa priva di significati ed effetti punitivi” e, quindi, quale modalità del tutto autonoma di ri-

sposta alle azioni illecite. Il legislatore italiano, invece, ha percorso la strada, in parte diversa, della complementarietà e della funzionalità della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale, escludendo che il modello punitivo potesse essere del tutto sostituito con quello riparatorio.

Il carattere di complementarietà e funzionalità della giustizia riparativa emerge, con evidenza, proprio nella fase esecutiva della pena. In qualsiasi momento di questa, infatti, l'autorità giudiziaria può disporre, su base volontaria e previa adeguata informazione, l'invio della persona condannata a un programma di giustizia riparativa. La riuscita partecipazione a tale programma incide, in modo favorevole, sulle valutazioni in merito all'andamento e al buon esito del percorso rieducativo; mentre, la mancata partecipazione al programma o l'interruzione di esso o il mancato raggiungimento dell'obiettivo riparativo (materiale o simbolico) non deve in alcun modo incidere su tali valutazioni. È evidente, pertanto, come, nella fase esecutiva della pena, la dimensione riparatoria, pur dovendo essere seriamente valorizzata, rimane, nella sua complementarietà, sempre e comunque subordinata e funzionale alla finalità rieducativa delle pene (Fiandaca, 2024, p. 153 ss.).

1. Esecuzione delle pene e percorso di tipo rieducativo

Sommario: 1. L'indagine sulla personalità dell'autore del reato: dal processo penale alla fase esecutiva delle pene. – 2. Il modello circolare, con finalità propulsiva, di percorso di tipo rieducativo. – 3. Le ragioni dell'uso del vocabolario della psicologia del senso comune.

1. L'indagine sulla personalità dell'autore del reato: dal processo penale alla fase esecutiva delle pene

La pena, quale istituzione giuridica, è competenza dei tribunali. Nel processo penale, infatti, un'istanza esterna ascrive la responsabilità di un fatto a un individuo¹, al fine di imputare determinate conseguenze giuridi-

¹ Nel prosieguo della trattazione, sarà utilizzato, in modo prevalente, il termine 'individuo' per mere ragioni di ordine stilistico. Ricorrendo a tale termine, infatti, non si intende prendere posizione nell'ambito della disputa filosofica relativa all'unicità e all'irripetibilità di ciascun essere umano. La definizione nominale di 'individuo', invero, esalta l'unicità (nel senso della indivisibilità in unità dello stesso tipo) e la irripetibilità (nel senso della non comunicabilità del suo stesso tipo) di ciascun essere vivente. A tal proposito, però, non può tralasciarsi un'acuta osservazione di Paolo Godani: "La nozione di individuo è stata prodotta dal timore, per non dire dal panico, di fronte alla ripetizione, alla replica, al doppio, al sosia. È il terrore di non essere unici e inimitabili ad aver prodotto il fantasma dell'individuo. È l'ossessione dello stesso" (Godani, 2020, p. 120). Pertanto, non deve apparire del tutto destituita di fondamento la conclusione che "nulla di ciò che è reale è individuale, ma ogni ente reale è una qualità, o un insieme di qualità, in quanto tale (virtualmente) ripetibile (ivi, p. 160).

Sempre per ragioni di ordine stilistico, il termine 'individuo' sarà utilizzato quale sinonimo del termine 'persona', pur nella consapevolezza della forzatura semantica e concettuale che tale decisione comporta. Come evidenziato da Marco Venturoli, rispetto a quello di 'individuo', nel concetto di 'persona' è più accentuata "la complessità dell'umano in una prospettiva *socio-relazionale*", dal momento che "solo attraverso il rapporto con l'altro ognuno può sviluppare la propria personalità, che al contrario risulterebbe annullata dall'isolamento esistenziale" (Venturoli, 2020, pp. 3 ss.). Ciò nonostante, per le ragioni prima indicate, si impiegherà il termine 'individuo' non soltanto per richiamare la portata "*statico-naturalistica*"

che. Il giudizio penale, pertanto, segue una logica reattiva, in quanto mira a indirizzare una risposta all'autore del reato. Questa risposta presuppone, necessariamente e unicamente, l'ascrizione della responsabilità per la singola condotta delittuosa e deve essere commisurata al grado della colpevolezza per il fatto. In alcun modo, invece, il 'rimprovero' giuridico-penale può avere a oggetto le caratteristiche della personalità dell'autore del reato, così come in alcun modo la circostanza che il reato non esprima la personalità del suo autore può assumere valenza scusante².

Il processo penale, quindi, non deve andare mai al di là del giudizio sullo specifico fatto-reato, non deve mai finire con il ricomprendere una valutazione – fine a se stessa – delle caratteristiche della personalità dell'autore della condotta delittuosa, con il rischio, sempre incombente, di trasformarsi in un arbitrario giudizio sulle qualità psicologiche e morali dell'individuo. Per tale motivo (oltre che per le ragioni legate al timore di una sopravvalutazione della perizia personologica, alla quale potrebbe essere attribuito un peso probatorio sproporzionato), nel processo penale italiano, non sono

che è propria della relativa nozione, ma anche per richiamare la portata “*dinamico-relazionale*” che è propria della nozione di ‘persona’.

² Secondo la teoria delle scusanti basata sul carattere (normalmente attribuita a David Hume, più di recente rielaborata da Richard Brandt e difesa da diversi studiosi, tra i quali: P. Arenella, N. Lacey, R. Nozich, T. Scanlon, G. Fletcher), la responsabilità per le azioni deriva dalla più fondamentale responsabilità per il carattere. Più nel dettaglio – riprendendo la descrizione sintetica di tale teoria, elaborata da un suo arguto critico, e valorizzando la funzione di filtro svolta, nel diritto come nella morale, dalle scusanti – può dirsi che “noi siamo *prima facie* responsabili moralmente e giuridicamente delle nostre azioni, ma lo siamo solo *prima facie* perché non sappiamo ancora se le nostre azioni malvagie sono veramente espressive del nostro carattere”. Se sono espressive del nostro carattere, “siamo effettivamente responsabili moralmente e giuridicamente; se non lo sono, non siamo responsabili in nessun senso”. Le scusanti, pertanto, “servono a individuare le azioni malvagie di cui non siamo responsabili in quanto non espressive del nostro carattere”. In questo modo, “le scusanti concilierebbero la natura ultima della responsabilità morale – che riguarda il carattere, non le azioni – con gli aspetti più superficiali delle nostre ascrizioni etiche e giuridiche, che invece riguardano le azioni e non il carattere” (Moore, 2008, pp. 101-103). Questa teoria, tuttavia, è difficilmente difendibile, perché – come è stato correttamente segnalato – “se il *locus* della responsabilità per le azioni fosse davvero il possesso di un cattivo carattere, si dovrebbe allargare il bacino delle scusanti fino a fargli comprendere tutte le azioni fuori carattere: il cedimento alla corruzione di un uomo politico normalmente onesto, lo scatto di violenza di un ragazzo solitamente tranquillo, l'omicidio compiuto da una persona perbene che un giorno, imprevedibilmente, ha perso le staffe ecc.”. Ma, “in assenza di condizioni scusanti tradizionalmente accettate, questi delitti non sembrano affatto scusabili” (Santoni de Sio, 2008, p. 14). E non sono scusabili proprio perché “i sistemi di attribuzione di responsabilità per gli effetti delle azioni sono fatti sociali, in cui le cose che si fanno, le persone che si danneggiano, i diritti che si violano in casi particolari contano molto di più di chi si è e di come si è fatti in generale” (Id., 2013, p. 30).

ammesse perizie per stabilire il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Ciò non significa, però, che – purché se ne acquisisca la prova *aliunde*³– delle caratteristiche della personalità non si debba mai tener conto. Al contrario, esse assumono rilievo, da un lato, nel caso in cui possano avere una qualche incidenza nel giudizio sull'imputabilità (le capacità di intendere e di volere ben potendo avere gradi differenti anche nei soggetti imputabili), oppure nell'accertamento dell'intensità del dolo o del grado della colpa⁴; dall'altro lato, quale fattore da prendere in considerazione nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena, in ragione della finalità di prevenzione speciale 'positiva' che essa è chiamata a perseguire e, quindi, nella sua proiezione verso il futuro, che ammette uno scostamento soltanto verso il basso (in senso favorevole) rispetto al *quantum* di sanzione ritenuto, in concreto, proporzionato al grado dell'offesa dell'illecito accertato e alla misura della colpevolezza del suo autore. Una colpevolezza che deve rimanere rigidamente connessa al fatto, dal momento che, "allorché la colpevolezza abbandona i confini del fatto e acquista rilievo sociologico e caratterologico, assume una dimensione prognostica e precognitiva del rea-

³ Se l'art. 220, comma 2, c.p.p. non ammette perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, invece, paradossalmente, l'art. 236, comma 1, c.p.p. consente l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato. Non solo, ma l'art. 194, comma 1, c.p.p. prevede che il testimone non possa deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. Non può tralasciarsi, del resto, come il codice di rito impieghi il concetto di 'personalità' anche nell'ambito della disciplina delle misure cautelari personali. In particolare, secondo l'art. 274, comma 1, lett. c., la 'personalità' dell'indagato o dell'imputato è elemento di valutazione da prendere in considerazione al fine di stabilire se sussista l'esigenza cautelare consistente nel concreto e attuale pericolo di commissione di gravi reati o di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. In tal caso, la 'personalità' andrebbe desunta da comportamenti o da atti concreti o dai precedenti penali dell'indagato o dell'imputato.

⁴ Ad esempio, la necessità "di una valutazione particolarmente attenta anche alle caratteristiche personali dell'agente concreto per accertamenti più affidabili di dolo" *eventuale*, è posta in evidenza da Marta Bertolino: "Infatti, una scelta che ad un osservatore esterno potrebbe sembrare talmente irresponsabile per le ricadute negative sullo stesso decisore da far ritenere che quest'ultimo non l'avrebbe assunta se avesse saputo di esse, può invece comprendersi alla luce del fatto che l'autore del reato, stanti le sue caratteristiche personali, non ha desistito dal tenere comportamenti gravemente pregiudizievole per sé e per la società, nonostante la consapevolezza della loro dannosità. Nel primo caso non può discutersi di dolo, in quest'altro sì" (Bertolino, 2019, pp. 17-18; Id., 2023, pp. 18-19).

to: la componente subiettiva del reato diventa così *un mero* strumento di difesa sociale” (Forzati, 2019, p. 2027). Non solo, ma anche quando la colpevolezza non abbandoni i confini del fatto, essa deve rimanere rigidamente circoscritta al fatto, nel senso che – si è detto – l’oggetto del ‘rimprovero’ giuridico-penale non deve mai essere ampliato, sino a estendersi alle caratteristiche della personalità dell’autore della condotta delittuosa, vale a dire a quelle caratteristiche che il reato avrebbe esteriorizzato⁵.

Tuttavia, ancorché si leghi strettamente e si circoscriva rigidamente la colpevolezza al fatto, non può negarsi che – come emerge dalla stessa prassi – l’indagine sulla personalità dell’individuo risulti talvolta imprescindibile non soltanto ai fini del giudizio sull’imputabilità e dell’accertamento

⁵ Nel suo significato più tradizionale, il concetto di ‘rimproverabilità’ presuppone un potere di scelta in capo all’autore del reato e, quindi, l’esistenza della libertà di volere dell’uomo. Il rimprovero, infatti, trarrebbe legittimazione proprio dalla circostanza che il destinatario dello stesso ha scelto di realizzare l’illecito, pur avendo la possibilità di comportarsi diversamente, ossia pur avendo la possibilità di agire in maniera conforme al diritto. Si tratta, tuttavia, di una prospettiva non condivisibile. Per tale ragione, si continuerà a utilizzare il concetto di ‘rimproverabilità’, depurandolo, però, dai presupposti della libertà del volere e della possibilità di motivarsi e di agire diversamente. Nessuno, invero, nelle esattamente identiche condizioni date al momento di una decisione, poteva motivarsi e agire diversamente da come si è motivato e ha agito (*infra*). Del resto, “è noto come da tempo i principali modelli dogmatici abbiano svincolato il fondamento della responsabilità penale dalla capacità di agire diversamente al momento del fatto, incentrando invece il giudizio di colpevolezza sul possesso da parte dell’agente di una capacità normale (ovvero non perturbata da specifici fattori di disturbo normativamente individuati) di essere motivato dai precetti penali” (Grandi, 2016, pp. 110-111). In questa prospettiva, la colpevolezza, quale categoria del reato, deve essere intesa “come motivabilità normativa”, vale a dire come l’insieme degli indispensabili e fondamentali presupposti empirici, attinenti al procedimento motivazionale, in presenza dei quali (conoscenza/conoscibilità della norma penale, capacità di comprensione dell’illiceità dell’azione o dell’omissione) si presume che l’individuo avesse consapevolezza delle ragioni capaci di motivare la decisione di tenere la “condotta conforme al diritto” (Bartoli, 2005, p. 85).

Ancorché depurato dal presupposto della possibilità di motivarsi e di agire diversamente, il rimprovero di colpevolezza deve avere ad oggetto esclusivamente il fatto, non anche la personalità o la condotta di vita dell’agente. Del resto, la colpevolezza per il singolo fatto, intesa non quale categoria dogmatica del reato, bensì quale punto di riferimento della commisurazione della pena che segna il limite massimo, invalicabile dal giudice (vale a dire, la colpevolezza intesa quale criterio di commisurazione e come limite della pena), “deve combinarsi ad indici individuati con la maggiore determinatezza possibile, e non a fattori inevitabilmente vaghi e destinati a scivolare verso forme di colpevolezza d’autore” (Veneziani, 2000, p. 213). Sicché, all’interno dei limiti fissati dalla legge, il giudice dovrebbe commisurare “la pena detentiva in un’entità non superiore alla colpevolezza del singolo fatto, desunta dal grado della capacità di intendere e di volere dell’agente, dalle circostanze concomitanti al fatto, dall’intensità del dolo o dal grado della colpa, dai motivi a delinquere, dalle modalità di realizzazione del fatto e dalle conseguenze colpevoli della condotta” (Dolcini, 1979, p. 354).

dell'intensità del dolo o del grado della colpa, ma anche ai fini della determinazione della pena finale, sotto il limite massimo, invalicabile, segnato dalla colpevolezza del singolo fatto. Nei limiti della proporzione tra risposta punitiva e gravità dell'illecito commesso, infatti, il giudice è chiamato a irrogare una pena che, in concreto, deve coincidere con quella più idonea, per tipologia e per misura, a promuovere la rieducazione e il reinserimento sociale dell'autore del reato, tenuto conto delle sue particolari condizioni soggettive (Tumminello, 2010, p. 1 ss.)⁶. Questo dato, pertanto, sembra confermare che – senza abbandonare i rigidi confini del fatto, ma nell'ottica di una più accurata personalizzazione della risposta penale – la *ratio* del divieto (di carattere 'oggettivo'⁷) di disporre perizie personologiche dovrebbe venir meno, qualora si ritenesse che il vantaggio derivante da una maggiore, e scientificamente fondata, personalizzazione della risposta punitiva sia di gran lunga superiore al rischio di etichettamento arbitrario del reo, conseguente al superamento del divieto (Di Florio, 2020). Rischio che, del resto, sarebbe fortemente ridimensionato, laddove il sapere scientifico mantenesse “la promessa di (maggiore) oggettivizzazione del giudizio”, sicché, in tal caso, sarebbe proprio la mancata disposizione di una perizia personologica a ledere le esigenze di garanzia dell'imputato (Di Giovine, 2019, p. 57).

A ogni modo, rimane fermo che, a oggi, nel processo penale italiano, non sono ammesse perizie per stabilire il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Nella fase esecutiva della pena, invece, la prospettiva sembra mutare (e, infatti, il divieto di disporre perizie personologiche viene meno), in ragione dell'obiettivo perseguito: offrire al condannato la concreta opportunità di avviare un percorso rieducativo che lo conduca a un riorientamen-

⁶ In questa prospettiva, tra i fattori di cui il giudice deve tener conto nell'esercizio del suo potere di commisurazione della pena, entro il limite invalicabile della colpevolezza del fatto, il codice penale italiano enuncia anche la capacità a delinquere del colpevole, da desumere, tra l'altro, dai motivi a delinquere e dal carattere del reo (art. 133, comma 2, n. 1, c.p.). Tuttavia, se, per carattere, si intende “la sintesi del temperamento, come dato biologico ereditario, e del carattere propriamente detto, quale struttura psichica acquisita nella dinamica dell'esperienza ambientale e interpersonale”, allora, risulta difficile comprendere come il giudice possa avvalersi di tale criterio di commisurazione, qualora – stante i limiti fissati dall'art. 220, comma 2, c.p.p. – non possa ricorrere a quel necessario sapere extra-giuridico, che può fare ingresso nel processo attraverso lo strumento probatorio della perizia personologica.

⁷ Si tratta di un divieto di carattere 'oggettivo', che il consenso dell'interessato non fa venir meno, “perché giustificato da insuperabili considerazioni di ordine pubblico volte a impedire che l'imputato sia sottratto a garanzie difensive fondamentali e sottoposto ad indebite intrusioni nella sua psiche e nel suo passato” (Lonati, 2024, pp. 20-21).

to esistenziale, in vista della positiva evoluzione della sua personalità. In funzione del buon esito di tale percorso, è necessario che l'oggetto dell'indagine si ampli, sino a comprendere non soltanto la motivazione della decisione di porre in essere la condotta delittuosa, ma anche la personalità del suo autore; anzi, la natura della condotta delittuosa è presa in considerazione, proprio perché esprime il carattere del suo autore, rivelando “i suoi tratti più rappresentativi” (Santoni de Sio, 2013, p. 32). Ecco, dunque, che ciò che non è consentito nel processo penale diviene snodo fondamentale della fase esecutiva della pena. In questa fase, l'indagine personologica è essenziale, in quanto l'obiettivo più diretto del “progetto sanzionatorio” è quello di portare a compimento un percorso rieducativo, rivolto alla ridefinizione di un contesto esistenziale nel quale sia possibile avviare “piani di vita” capaci di garantire più elevati livelli di benessere personale.

Se, in linea tendenziale, è chiaro l'obiettivo che un percorso rieducativo mira a raggiungere – vale a dire, il reinserimento del condannato nella società – invece, non è altrettanto evidente in che modo tale percorso debba strutturarsi e, quindi, secondo quali modalità l'indagine personologica ne divenga snodo fondamentale. Nelle pagine seguenti, pertanto, si cercherà di definire un preciso modello di percorso rieducativo, sia pure con riferimento soltanto all'esecuzione penale a carico di individui adulti che abbiano commesso il reato da maggiorenni; individui che abbiano tenuto la condotta delittuosa in condizioni psichiche di normalità (ancorché in presenza di taluni fattori di disturbo del processo motivazionale e decisionale), sicché all'esito del processo penale è stato possibile affermarne la colpevolezza.

2. Il modello circolare, con finalità propulsiva, di percorso di tipo rieducativo

Nel corso dell'esecuzione della pena, irrinunciabile punto d'avvio di un percorso di tipo rieducativo è l'indagine sulle caratteristiche della personalità del condannato che hanno trovato espressione attraverso la condotta delittuosa. Si tratta, cioè, di individuare quelle caratteristiche personologiche che consentono di comprendere il significato più profondo dei motivi della decisione di commettere il reato. Il modello di percorso rieducativo che sarà proposto, infatti, è un modello di tipo circolare, con finalità propulsiva.

La prima fase del percorso rieducativo è caratterizzata da un movimento triadico di tipo circolare. Innanzitutto, si prendono le mosse dall'analisi della condotta delittuosa e si mira a comprenderne la motivazione, ponendo al suo autore la domanda: “*Perché l'hai fatto?*”. Poi, ci si muove verso

l'indagine della personalità del condannato, con un duplice obiettivo: definire il contesto esistenziale all'interno del quale egli ha preso la decisione di commettere il reato; stabilire se, tenuto conto dei motivi di tale decisione, il reato possa considerarsi espressione di talune sue caratteristiche personologiche. Infine, si fa ritorno alla condotta delittuosa, la cui motivazione è compresa, in modo più approfondito, anche per mezzo di talune delle caratteristiche della personalità del suo autore, con lo scopo che questi rivisiti criticamente il proprio passato e si faccia carico di tutte le conseguenze negative che sono derivate dal reato.

La condotta delittuosa, ascritta al suo autore all'esito del processo penale, costituisce il presupposto di legittimità del percorso rieducativo. Tale condotta, pertanto, va correttamente analizzata, attraverso un'attenta lettura della sentenza di condanna. Una volta, poi, che l'autore del reato abbia risposto, in modo sincero, alla domanda "*Perché l'hai fatto?*", soltanto l'analisi delle caratteristiche della sua personalità consente di pervenire a una comprensione del significato più profondo dei motivi consci della decisione di tenere la condotta delittuosa. L'indagine relativa alle caratteristiche della personalità, pertanto, si pone come momento centrale del modello circolare di percorso rieducativo, in quanto questo è rivolto proprio a offrire al condannato l'opportunità di riflettere, in modo critico, sul significato più profondo dei motivi della decisione di commettere il reato.

Questa struttura circolare, tuttavia, ha un'imprescindibile finalità propulsiva. La rivisitazione critica del proprio vissuto, infatti, non deve rimanere circoscritta alla dimensione temporale del passato e del presente, ma deve costituire il presupposto dell'intenzione di avviare, nell'ottica del reinserimento sociale, rilevanti "piani di vita" futuri. Nella seconda fase del percorso rieducativo, pertanto, deve essere offerta all'individuo l'opportunità di prendere decisioni di riorientamento esistenziale, in grado di avviare esperienze di vita che favoriscano una positiva evoluzione della sua personalità verso schemi di disposizioni alla percezione, alla valutazione e alla motivazione, che lo orientino, costantemente e nelle diverse classi di situazioni, a tenere comportamenti socialmente tollerabili. Ciò vuol dire che la natura motivazionale, che contraddistingue la pena, trova proprio nel momento propulsivo-prospettico del percorso rieducativo la sua più concreta espressione. Tale percorso, infatti, mira anche a sollecitare "una riappropriazione personale" delle ragioni fondative di un agire conforme alle esigenze minime del rispetto degli irrinunciabili valori su cui si fonda la convivenza civile (Eusebi, 2018, p. 233).

Il modello appena delineato, però, può essere utilmente impiegato soltanto dopo avere fissato, con precisione, i presupposti teorici che ne garantiscono la concreta operatività. Si tratta, innanzitutto, di stabilire in che senso e a quali condizioni sia plausibile l'idea che le decisioni esistenziali e i corrispondenti "piani di vita" possano incidere, consolidandole o rimodulandole, sulle caratteristiche della personalità di un individuo adulto (capitolo secondo). Si tratta poi di meglio definire la struttura circolare e i contenuti del percorso rieducativo, sia individuando i criteri che consentono di affermare che il reato, tenuto conto dei motivi consci della decisione di commetterlo, è espressione di talune delle caratteristiche della personalità del suo autore, sia stabilendo le condizioni in presenza delle quali è plausibile ritenere che questi abbia rivisitato criticamente il proprio passato (capitolo terzo). Infine, quanto alla dimensione propulsiva del modello circolare, si tratta di individuare validi indicatori, in grado di segnalare l'esistenza di una coerente, effettiva e stabile intenzione di "far in modo che" siano realizzati nuovi "piani di vita", capaci di favorire una positiva evoluzione della personalità del condannato (capitolo quarto).

3. Le ragioni dell'uso del vocabolario della psicologia del senso comune

Le questioni delineate nel paragrafo precedente saranno affrontate utilizzando taluni termini e concetti che appartengono al bagaglio lessicale e concettuale di quella che si è soliti definire "psicologia del senso comune". Si parlerà, pertanto, di riflessività, di decisione, di convinzioni, di ragioni, di desideri e così via. Tali termini e concetti si ritengono indispensabili al fine di descrivere fenomeni reali del mondo reale, quali sono gli atti e gli stati mentali. Questi fenomeni, infatti, talvolta mostrano talune peculiari proprietà non del tutto riducibili a quelle dei processi neurali che li determinano. Più nel dettaglio, il linguaggio della "psicologia del senso comune" sarà utilmente impiegato per descrivere gli atti e gli stati mentali coscienti, ma non per descrivere i circuiti che controllano il comportamento in modo non cosciente. Come spiega Joseph LeDoux, nel nostro cervello ci sono diversi livelli di controllo comportamentale, buona parte dei quali fuoriescono del tutto dal controllo della mente autocosciente. Soltanto per questi ultimi comportamenti, che appartengono completamente al "mondo neurobiologico" (si pensi ai riflessi innati o condizionati, agli schemi di reazione fissi, alle risposte condizionate pavloviane e alle abitudini strumentali), i